

# MULTIFOND CASSA INTERAZIENDALE DI PREVIDENZA PER PRESTATORI DI LAVORO SUBORDINATO – FONDO PENSIONE

(forma pensionistica complementare iscritta al n. 1366 del 13/7/99 all'Albo Covip Fondi Pensione – I Sezione Speciale – Fondi Pensione Preesistenti)

# NOTA ILLUSTRATIVA PER I POTENZIALI ADERENTI

La presente Nota Illustrativa - non soggetta ad approvazione da parte della Covip - si compone delle seguenti tre Sezioni:

- Scheda sintetica
- Caratteristiche della forma pensionistica complementare
- Soggetti coinvolti nell'attività della forma pensionistica complementare.

In merito alla informazioni per l'andamento della gestione, si fa rinvio alle schede allegate alla presente Nota.

"MULTIFOND si assume la responsabilità della completezza e veridicità dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Illustrativa."



# NOTA ILLUSTRATIVA PER I POTENZIALI ADERENTI

#### **INDICE**

#### **SCHEDA SINTETICA**

- A. PRESENTAZIONE DEL Fondo
  - A.1 Elementi di identificazione di MULTIFOND
  - A.2 Destinatari
  - A.3 Tipologia, natura giuridica e regime previdenziale
- B. LA PARTECIPAZIONE ALLA FORMA PENSIONISTICA COMPLEMENTARE
- C. SEDI E RECAPITI UTILI
- D. TAVOLE DI SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE DEL Fondo
  - D.1 Contribuzione
  - D.2 Proposte di investimento
  - D.3 Rendimenti storici
  - D.4 Prestazioni assicurative accessorie
  - D.5 Costi nella fase di accumulo
  - D.6 Indicatore sintetico dei costi

# CARATTERISTICHE DELLA FORMA PENSIONISTICA COMPLEMENTARE

- A. INFORMAZIONI GENERALI
  - A.1 Scopo
  - A.2 La costruzione della prestazione complementare
  - A.3 Il modello di governance
- **B. LA CONTRIBUZIONE**
- C. L'INVESTIMENTO E I RISCHI CONNESSI
  - C.1 Indicazioni generali
  - C.2 I comparti Gestioni interne separate
  - a) Politica di investimento e rischi specifici
  - b) Parametro oggettivo di riferimento (benchmark)
- D. LE PRESTAZIONI PENSIONISTICHE (PENSIONE COMPLEMENTARE E LIQUIDAZIONE DEL CAPITALE)
  - D.1 Prestazioni pensionistiche
  - D.2 Prestazione erogata in forma di rendita pensione complementare
  - D.3 Prestazione erogata in forma di capitale liquidazione del capitale
  - D.4 Rendita integrativa temporanea anticipata RITA



#### E. LE PRESTAZIONI NELLA FASE DI ACCUMULO

- E.1 Prestazioni assicurative accessorie
- E.2 Anticipazioni e riscatti
- E.3 Prestazioni in caso di decesso prima del pensionamento
- E.4 Trasferimento della posizione individuale

#### F. I COSTI

- F.1 Costi nella fase di accumulo
- a) Dettaglio dei costi
- b) Indicatore sintetico dei costi
- F.2 Costi nella fase di erogazione della rendita

### G. REGIME FISCALE

#### H. ALTRE INFORMAZIONI

- H.1 Adesioni
- H.2 Valorizzazione dell'investimento
- H.3 Comunicazioni agli iscritti
- H.4 Progetto esemplificativo
- H.5 Reclami e modalità di risoluzione delle controversie

#### **GLOSSARIO**

# SOGGETTI COINVOLTI NELL'ATTIVITA' DELLA FORMA PENSIONISTICA COMPLEMENTARE

Il Fondo

La Gestione Amministrativa

La Banca Depositaria

I Gestori delle Risorse

L'erogazione delle Rendite

Le altre Convenzioni assicurative

La Revisione Contabile

La raccolta delle adesioni

#### **ALLEGATI:**

#### SCHEDE INFORMATIVE SULL'ANDAMENTO DELLE GESTIONI SEPARATE

- A. LE POLITICHE DI INVESTIMENTO E LA GESTIONE DEI RISCHI
- B. ILLUSTRAZIONE DEI DATI STORICI DI RISCHIO/RENDIMENTO
- C. TOTAL EXPENSES RATIO (TER): COSTI E SPESE EFFETTIVI



# MULTIFOND CASSA INTERAZIENDALE DI PREVIDENZA PER PRESTATORI DI LAVORO SUBORDINATO – FONDO PENSIONE

(forma pensionistica complementare iscritta al n. 1366 del 13/7/99 all'Albo Covip Fondi Pensione – I Sezione Speciale – Fondi Pensione Preesistenti)

# **SCHEDA SINTETICA**

Dati storici aggiornati al 31/12/2016 Sezione aggiornata al 31/12/2016

La presente Scheda Sintetica costituisce parte integrante della Nota Illustrativa

Essa è redatta al fine di facilitare il confronto tra le principali caratteristiche di MULTIFOND rispetto ad altre forme pensionistiche complementari.

Per assumere la decisione relativa all'adesione, tuttavia, è necessario conoscere tutte le condizioni di partecipazione. Prima di aderire, prendi dunque visione dell'intera Nota Illustrativa e dello Statuto.

# A. PRESENTAZIONE DEL FONDO

#### A.1 Elementi di identificazione di MULTIFOND

"MULTIFOND, Cassa Interaziendale di Previdenza per prestatori di lavoro subordinato – Fondo Pensione", di seguito denominato anche "MULTIFOND" o "il Fondo", è un Fondo pensione interaziendale preesistente in quanto costituitosi ante 15/11/1992.

Il Fondo è una forma di previdenza che ha lo scopo di consentire agli associati di disporre, all'atto del pensionamento, di prestazioni pensionistiche complementari del sistema obbligatorio, disciplinata dal Decreto Legislativo 5 dicembre 2005, n. 252.

Il Fondo ha per oggetto anche l'attuazione, a favore dei lavoratori dipendenti e assimilati iscritti, di prestazioni complementari contro i rischi di premorienza e invalidità previste dalla Fonte Istitutiva.

Sono Fonti Istitutive di MULTIFOND le fonti istitutive proprie delle singole aziende associate e cioè: leggi, contratti, accordi o regolamenti aziendali.

MULTIFOND è iscritto al n. 1366 del 13/7/99 all'Albo Covip Fondi Pensione – I Sezione Speciale – Fondi Pensione preesistenti.

#### A.2 Destinatari

Destinatari di MULTIFOND sono i prestatori di lavoro subordinato dipendenti dalle Aziende Convenzionate.

Sono iscritti a MULTIFOND i dipendenti che aderiscono volontariamente, anche tramite il solo conferimento tacito del TFR, ai sensi della normativa vigente.

Possono convenzionarsi a MULTIFOND tutte le aziende, di qualunque settore e operanti in Italia, in virtù di disposizioni di legge, contratti o accordi, nazionali o aziendali, siglati prima del 15 novembre 1992. Pertanto, al Fondo partecipano:

- in qualità di "associati ordinari" le imprese e/o enti datori di lavoro subordinato o assimilato che ne facciano, per iscritto, espressa richiesta e questa venga accolta dal Consiglio di Amministrazione del Fondo;
- in qualità di "associati beneficiari" tutti i prestatori di lavoro subordinato o assimilato che abbiano sottoscritto il modulo di adesione.

## A.3 Tipologia, natura giuridica e regime previdenziale

MULTIFOND è un Fondo pensione, costituito in forma giuridica di associazione riconosciuta e operante in regime di contribuzione definita. L'entità delle prestazioni pensionistiche di MULTIFOND è



commisurata, in base al principio della capitalizzazione individuale, alla contribuzione effettuata e ai rendimenti conseguiti.

#### B. LA PARTECIPAZIONE ALLA FORMA PENSIONISTICA COMPLEMENTARE

L'adesione è libera e volontaria e la partecipazione alle forme di previdenza complementare disciplinate dal Decreto Legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, consente all'aderente di beneficiare di un trattamento fiscale di favore sui contributi versati, sui rendimenti conseguiti e sulle prestazioni percepite.

La Nota Illustrativa, lo Statuto, il Documento sul regime fiscale, il Documento sulle anticipazioni e l'ulteriore materiale informativo predisposto da MULTIFOND sono disponibili sul sito internet del Fondo <a href="www.multifond.it">www.multifond.it</a> e presso la sede del Fondo. Su richiesta la suddetta documentazione è inviata agli interessati.

Lo Statuto costituisce la fonte della disciplina della forma pensionistica complementare e del rapporto tra l'aderente medesimo e il Fondo. Per una completa disamina, si rimanda pertanto alla lettura dello Statuto.

#### C. SEDI E RECAPITI UTILI

- la sede di MULTIFOND è in Via Lorenzo Il Magnifico, n. 1 50129 Firenze;
- il recapito telefonico /fax è 055/475599;
- il sito internet è: <u>www.multifond.it;</u>
- l'indirizzo di posta elettronica a disposizione degli aderenti è segreteria@multifond.it.

### D. TAVOLE DI SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE DEL FONDO

#### D.1. Contribuzione

La contribuzione al Fondo è stabilita dalle fonti istitutive (C.C.N.L., Accordi o Regolamenti Aziendali) con le modalità ivi previste, tenuto altresì conto di quanto stabilito al riguardo dal Consiglio di Amministrazione. I lavoratori dipendenti/associati beneficiari possono contribuire versando, anche esclusivamente, il flusso del TFR maturando.

Di seguito si riepilogano i casi in cui, ai sensi della vigente normativa, i lavoratori dipendenti possono contribuire alla forma pensionistica complementare versando il TFR:

- i lavoratori iscritti per la prima volta alla previdenza obbligatoria dopo il 29 aprile 1993 possono scegliere entro sei mesi dalla data di assunzione, se mantenere il TFR maturando presso il proprio datore di lavoro ovvero conferirlo integralmente ad una forma pensionistica complementare;
- i lavoratori iscritti per la prima volta alla previdenza obbligatoria prima del 29 aprile 1993 possono scegliere, entro sei mesi dalla data di assunzione, se mantenere il TFR maturando presso il proprio datore di lavoro ovvero conferirlo integralmente o parzialmente (secondo le previsioni delle fonti istitutive o, in loro assenza, almeno il 50%) ad una forma pensionistica complementare;
- la destinazione del Tfr alla previdenza complementare è irrevocabile mentre la scelta di mantenere il Tfr presso il datore di lavoro può essere cambiata in qualsiasi momento;
- se entro sei mesi dall'assunzione il lavoratore non si esprime, scatta il c.d. silenzio-assenso per cui il TFR maturando viene destinato alla previdenza complementare.

La misura della contribuzione scelta al momento dell'adesione può essere modificata nel tempo.

In costanza del rapporto di lavoro il lavoratore dipendente, associato beneficiario, ha facoltà di sospendere la contribuzione a proprio carico, con conseguente sospensione dell'obbligo contributivo a carico del datore di lavoro, fermo restando il versamento del TFR al Fondo. E' possibile riattivare la contribuzione in qualsiasi momento.

L'associato beneficiario/aderente può decidere di proseguire la contribuzione oltre il raggiungimento dell'età pensionabile prevista dal regime obbligatorio di appartenenza, a condizione che alla data del



pensionamento, possa far valere almeno un anno di contribuzione a favore delle forme di previdenza complementare.

# D.2 Proposte di investimento

MULTIFOND, tramite convenzioni con UnipolSai Assicurazioni S.p.A., investe i contributi dei propri iscritti in polizze assicurative collettive con garanzia di rendimento e collegate a Gestioni Separate.

Le Gestioni sono separate dalle altre attività patrimoniali della Compagnia; gli investimenti sono esclusivamente dedicati ai risparmi assicurativi e non possono incidervi interessi di altri soggetti terzi rispetto agli assicurati.

Il rendimento viene calcolato con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività nella Gestione (criterio di contabilizzazione a "valore storico"). Ciò significa che le potenziali plusvalenze e minusvalenze concorrono a determinare il rendimento solo se, a seguito della vendita o del rimborso a scadenza delle relative attività finanziarie, hanno determinato un utile o una perdita di realizzo.

I risultati delle Gestioni separate sono annualmente certificati da parte di una società di revisione iscritta all'albo e sono sottoposte a vigilanza e controllo da parte dell'istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo (IVASS).

I contratti assicurativi stipulati da MULTIFOND sono assistiti da una specifica pattuizione di riconoscimento da parte dell'Assicuratore di un rendimento minimo garantito anche nel caso in cui il risultato della Gestione Separata risulti inferiore al minimo garantito stesso.

Si fa rinvio alle schede allegate per il dettaglio delle singole Gestioni Separate.

#### D.3 Rendimenti storici

I dati storici di rendimento delle singole Gestioni Separate, collegate ai contratti di assicurazione sulla vita attraverso cui Multifond investe i contributi affluiti, sono riportati nelle singole schede allegate alla presente nota.

Si precisa che i rendimenti:

- non tengono conto dei costi che gravano direttamente sull'Aderente;
- tengono conto dei costi medi indirettamente a carico dell'Aderente (commissioni prelevate dal rendimento della Gestione separata);
- sono al netto dell'imposta sostitutiva gravante sul risultato netto maturato annualmente dalla singola posizione individuale;
- rappresentano valori medi relativi all'insieme delle convenzioni del Fondo collegate alla Gestione Separata sottostante di riferimento.

# ATTENZIONE: i rendimenti passati non sono necessariamente indicativi di quelli futuri.

# D.4 Prestazioni assicurative accessorie

MULTIFOND prevede anche l'attuazione, a favore degli aderenti, di prestazioni complementari accessorie contro i rischi di:

- premorienza, ove il decesso si verifichi in data anteriore a quella di esercizio alla prestazione pensionistica;
- invalidità totale permanente, ove la stessa si verifichi in data anteriore a quella di esercizio del diritto alla prestazione pensionistica complementare.

Dette prestazioni assicurative accessorie devono essere richieste dalle Aziende/associati ordinari in forza di leggi, contratti, accordi o regolamenti aziendali.



# D.5 Costi nella fase di accumulo

Tipologia di costo	Importo e caratteristiche		
Spese di adesione	Le spese per la gestione del Fondo sono a carico delle Aziende Associati Ordinari in proporzione al numero dei rispettivi dipendenti iscritti e nella misura fissata annualmente dal Consiglio di Amministrazione del Fondo.  Le quote stabilite per l'anno 2017 sono pari ad €100 per il socio ordinario ed €22 per ogni socio beneficiario per le aziende fino a 15 dipendenti, ed €20 per ogni socio beneficiario per le aziende oltre i 15 dipendenti, con un plafond massimo di Euro 7.000,00 per azienda.		
Spese da sostenere durante la			
fase di accumulo			
Direttamente a carico	In percentuale dei contributi versati: dai contributi ordinari		
dell'aderente	versati come premi assicurativi, viene prelevata una misura di		
	caricamento pari al 2%		
Indirettamente a carico	Prelievo sul rendimento annuo conseguito dalla Gestione		
dell'aderente	Separata FONDICOLL UnipolSai. Dal risultato della gestione		
	vengono prelevati 0,65 punti percentuali (rendimento minimo		
	trattenuto).		
Anticipazione	Nessun costo		
Trasferimento	Nessun costo		
Riscatto	Nessun costo		
Erogazione RITA	Euro 3,00 per ciascuna rata		

# D.6 Indicatore sintetico dei costi

Indicatore sintetico dei costi	2 anni	5 anni	10 anni	35 anni
Gestioni Separate	2,03%	1,33%	1,01%	0,75%

L'indicatore sintetico dei costi rappresenta il costo annuo, in percentuale della posizione individuale maturata, stimato facendo riferimento a un aderente-tipo che versa un contributo annuo di 2.500 euro e ipotizzando un tasso di rendimento annuo del 4%.

ATTENZIONE: Per condizioni differenti rispetto a quelle considerate, ovvero nei casi in cui non si verifichino le ipotesi previste, tale indicatore ha una valenza meramente orientativa; è quindi sempre opportuno fare riferimento alla convenzione disponibile presso il Fondo / l'azienda associata.



# MULTIFOND CASSA INTERAZIENDALE DI PREVIDENZA PER PRESTATORI DI LAVORO SUBORDINATO – FONDO PENSIONE

(forma pensionistica complementare iscritta al n. 1366 del 13/7/99 all'Albo Covip Fondi Pensione – I Sezione Speciale – Fondi Pensione Preesistenti)

# CARATTERISTICHE DELLA FORMA PENSIONISTICA COMPLEMENTARE Sezione aggiornata al 31/12/2016

#### A. INFORMAZIONI GENERALI

# A.1 Scopo

Lo scopo del Fondo è quello di consentire agli associati di disporre, all'atto del pensionamento, di prestazioni di natura previdenziale aggiuntive ai trattamenti pensionistici di legge incrementando pertanto il livello della futura pensione, al fine di mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto nel corso della vita lavorativa.

Lo Stato favorisce tale scelta consentendo, a chi si iscrive a una forma pensionistica complementare, di godere di particolari vantaggi fiscali sul risparmio ad essa destinato (v. paragrafo "Il regime fiscale").

A tal fine, il Fondo raccoglie le somme versate (contributi) e le investe in strumenti finanziari ricorrendo a gestori professionali, esclusa ogni forma di investimento diretto.

# A.2 La costruzione della prestazione complementare

Dal momento del primo versamento inizia a formarsi la posizione individuale dell'associato, che tiene conto, in particolare, dei versamenti effettuati e dei rendimenti spettanti.

La "posizione individuale" rappresenta la somma accumulata tempo per tempo durante tutta la c.d. "fase di accumulo", cioè il periodo che intercorre da quando si effettua il primo versamento alla data di erogazione della prestazione pensionistica.

Al momento del pensionamento, la posizione individuale costituisce la base per il calcolo della pensione complementare, corrisposta nella c.d. "fase di erogazione", cioè per tutto il resto della vita dell'aderente.

La posizione individuale è inoltre la base per il calcolo, qualora ve ne siano i requisiti, per l'erogazione di anticipazioni, riscatti e per i trasferimenti ad altre forme pensionistiche complementari. Le modalità di costituzione della posizione individuale sono indicate nella Parte III dello Statuto.

# A.3 Il modello di governance

Sono organi del Fondo l'Assemblea degli Associati, il Consiglio di Amministrazione, il Presidente e il Vice Presidente, il Collegio dei Sindaci e il Responsabile del Fondo.

La composizione degli organi di amministrazione e controllo del Fondo, nonché dell'Assemblea degli Associati, è conformata al principio di bilateralità e pariteticità: ciascun organo è pertanto composto da uno stesso numero di rappresentanti dei lavoratori e di rappresentanti del datore di lavoro.

Le regole di composizione, nomina e funzionamento degli organi e le competenze loro attribuite sono descritte nella parte IV dello Statuto.

Per informazioni sull'attuale composizione si rinvia alla Sezione "Soggetti coinvolti nell'attività della forma pensionistica complementare" della presente Nota Illustrativa.

## B. LA CONTRIBUZIONE

Il finanziamento a MULTIFOND viene attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro e anche attraverso il conferimento del TFR (trattamento di fine rapporto). L'adesione al Fondo realizzata tramite il solo conferimento, esplicito o tacito, del Tfr maturando non comporta l'obbligo di versamento della contribuzione a carico del lavoratore né del datore di lavoro, salvo



diversa volontà degli stessi. Il Tfr viene accantonato nel corso della durata del rapporto di lavoro ed è erogato al momento della cessazione del rapporto stesso. L'importo accantonato ogni anno è pari al 6,91% della retribuzione lorda. Il TFR si rivaluta nel tempo in una misura definita dalla legge, pari al 75% del tasso di inflazione più 1,5 punti percentuali (ad esempio, se nell'anno il tasso di inflazione è stato pari al 2%, il tasso di rivalutazione del TFR per quell'anno sarà: 2% x 75% + 1,5% = 3%).

Se si sceglie di utilizzare il TFR per costruire la pensione complementare, il flusso futuro di TFR non sarà più accantonato in azienda ma versato direttamente al Fondo. La rivalutazione del TFR versato al Fondo, pertanto, non sarà più pari alla misura fissata dalla legge ma dipenderà dal rendimento degli investimenti effettuati dalla forma pensionistica.

E' importante prestare particolare attenzione all'atto dell'adesione e ricordare che la decisione di destinare il TFR a una forma di previdenza complementare non è reversibile: non sarà pertanto possibile revocare la scelta. Comunque nel caso di conferimento del TFR alla previdenza complementare non viene meno la possibilità di utilizzare parte dello stesso per far fronte a esigenze personali di particolare rilevanza (ad esempio, spese sanitarie per terapie e interventi straordinari ovvero acquisto della prima casa di abitazione) (v. paragrafo "Anticipazioni e Riscatti").

Qualora il lavoratore contribuisca al Fondo, è dovuto anche il contributo del datore di lavoro stabilito dalle fonti istitutive. In costanza del rapporto di lavoro l'associato ha facoltà di sospendere la contribuzione a proprio carico, con conseguente sospensione dell'obbligo contributivo a carico del datore di lavoro, fermo restando il versamento del Tfr maturando al Fondo.

E' possibile riattivare la contribuzione in qualsiasi momento

Si tenga presente che l'entità dei versamenti ha grande importanza nella definizione del livello della prestazione pensionistica. E' pertanto opportuno valutare la misura del contributo da versare, in considerazione del livello di prestazione pensionistica che ci si intende assicurare al momento del pensionamento e controllare nel tempo l'andamento del piano previdenziale per apportare – ove se ne valuti la necessità – modifiche al livello di contribuzione prescelto.

L'associato potrà controllare i versamenti effettuati e la posizione individuale tempo per tempo maturata attraverso gli strumenti riportati nel successivo paragrafo "Comunicazioni agli iscritti".

**ATTENZIONE**: l'associato ha l'onere di verificare la corrispondenza dei contributi affluiti al Fondo rispetto ai versamenti effettuati. Si richiama l'attenzione sulla necessità di tale verifica al fine di accertare l'insussistenza di errori o omissioni contributive.

## C. L'INVESTIMENTO E I RISCHI CONNESSI

## C.1 Indicazioni generali

I contributi versati sono investiti **in strumenti finanziari** (es. azioni, titoli di Stato e altri titoli obbligazionari, quote di OICR), sulla base della politica di investimento definita per le gestioni separate sottostanti le convenzione assicurative stipulate dal Fondo, e producono nel tempo un rendimento variabile in funzione dell'andamento della gestione separata collegata alla convenzione. La misura della rivalutazione annualmente applicata alla posizione individuale alimentata dai versamenti, al netto dei costi previsti, effettuati dall'Associato durante la fase di accumulo, dipende dai risultati della Gestione separata, ferma restando la misura annua minima garantita prevista dalla convenzione.

**AVVERTENZA**: Le basi tecniche dei coefficienti di conversione in rendita sono soggette a controllo di conformità in sede di rinnovo della Convenzione assicurativa.

La presenza della garanzia di rivalutazione minima e il consolidamento delle rivalutazioni consente di accogliere anche il conferimento tacito del TFR, ai sensi della normativa vigente

I rendimenti annui ottenuti, che comunque non possono essere inferiori al minimo garantito, vengono attribuiti e consolidati annualmente nella posizione (vengono quindi acquisiti anche pro futuro). Ad ogni



ricorrenza annuale (di norma, il 1° gennaio di ogni anno) si procede alla rivalutazione della posizione individuale sulla base del rendimento conseguito dalla gestione Separata collegata al contratto.

Ad ogni ricorrenza annuale della rendita in godimento (di norma la data di decorrenza dell'erogazione della rendita) si procede alla rivalutazione delle rendite stesse sulla base del rendimento conseguito dalla gestione Separata collegata al contratto.

Qualora l'importo iniziale della prestazione sia stato calcolato riconoscendo in via anticipata un tasso di interesse annuo composto (tasso tecnico), la misura annua di rivalutazione si ottiene scontando per il periodo di un anno, al suddetto tasso di interesse, la differenza - se positiva - fra il rendimento annuo attribuito al contratto ed il medesimo tasso tecnico che corrisponde al rendimento minimo garantito dalla Compagnia per tutta la durata dell'investimento.

# C.2 I comparti – Gestioni interne separate

MULTIFOND investe i contributi dei propri iscritti, tramite convenzioni con UnipolSai Assicurazioni S.p.A., in polizze assicurative collettive con garanzia di rendimento collegate alle Gestioni Separate. L'individuazione della Gestione Separata è legata al contratto stipulato da MULTIFOND con UnipolSai Assicurazioni S.p.A.

# a) Politica di investimento e rischi specifici

In generale, la composizione degli attivi delle Gestioni Separate è caratterizzata principalmente da investimenti del comparto obbligazionario denominati in euro, di emittenti sia pubblici (Stati Sovrani, Enti Sovranazionali) sia privati (finanziari e non finanziari). E' prevista la possibilità di investire in titoli di capitale, principalmente quotati su mercati regolamentati, e quote di OICR di natura azionaria. Possono inoltre essere presenti strumenti del mercato monetario (liquidità, pronti/contro termine, OICR monetari, etc) e investimenti di natura immobiliare, sia diretti sia tramite strumenti quali quote di OICR. In via residuale è prevista la possibilità di investire in strumenti alternativi quali azioni o quote di OICR aperti non armonizzati, azioni o quote di fondi mobiliari chiusi non negoziate in un mercato regolamentato nonché fondi riservati e speculativi. E' ammesso anche l'investimento in strumenti finanziari derivati con finalità di copertura e/o gestione efficace. Le Gestioni separate possono infine comprendere investimenti in strumenti finanziari o altri attivi emessi, gestiti o promossi da imprese appartenenti allo stesso Gruppo della Società. La politica di investimento adottata con riferimento alle Gestioni Separate è finalizzata a perseguire la sicurezza, la redditività, la liquidità degli investimenti e mira ad ottimizzare il profilo di rischio-rendimento del portafoglio, tenute presenti le garanzie offerte dai contratti collegati alla singola Gestione Separata. In particolare le scelte di investimento tengono in considerazione la durata media finanziaria delle obbligazioni e la distribuzione del tempo dei flussi di cassa, che devono essere il più possibile coerenti con le passività (analisi di "duration matching" e "cash flow matching"), e l'adeguato presidio dei minimi garantiti tramite attivi caratterizzati da un profilo di rendimento rapportato al rischio idoneo a tale scopo. Nelle schede allegate, relative a ciascuna delle Gestioni Separate, sono disponibili ulteriori informazioni sulla gestione delle risorse e sulla politica di investimento.

# b) Parametro oggettivo di riferimento (benchmark)

Per la valutazione del rischio dell'investimento è opportuno osservare la composizione dei c.d. benchmark, ossia dei parametri di riferimento elaborati da terzi che sintetizzano l'andamento dei mercati in cui è investito il patrimonio del Fondo. Per confrontare i risultati della Gestione separata con un parametro oggettivo, l'Aderente può fare riferimento al tasso di rendimento medio dei titoli di Stato ricordando in ogni caso che nel contratto collegato alla Gestione Separata operano garanzie di minimo e consolidamento dei rendimenti.



# D. LE PRESTAZIONI PENSIONISTICHE (PENSIONE COMPLEMENTARE E LIQUIDAZIONE DEL CAPITALE)

### **D.1** Prestazioni pensionistiche

A richiesta del lavoratore dipendente/associato beneficiario, il Fondo provvede all'erogazione delle prestazioni, che possono essere percepite sia in forma di rendita (pensione complementare) che in capitale, nel rispetto dei limiti fissati dalla legge.

Il livello di prestazione cui l'iscritto avrà diritto è determinato in relazione a più fattori, tra i quali:

- la consistenza dei versamenti (più alta è la contribuzione versata, maggiore sarà la pensione percepita);
- la durata della fase di accumulo (più lungo è il periodo contributivo, maggiore sarà la pensione percepita);
- la continuità nei versamenti (sospensioni, ritardi o interruzioni nei pagamenti potrebbero abbassare il livello della pensione);
- livello dei costi di partecipazione (maggiori costi possono abbassare il livello della pensione);
- il livello dei rendimenti della gestione (più sono elevati i rendimenti di gestione, maggiore sarà la pensione percepita).

I requisiti di accesso alla prestazione pensionistica sono indicati nella Parte III dello Statuto.

# D.2 Prestazione erogata in forma di rendita – pensione complementare

Ferma restando la possibilità per l'aderente di optare per la liquidazione della prestazione sotto forma di capitale secondo i limiti e le modalità previsti dalla normativa di legge, dal momento del pensionamento verrà erogata una pensione complementare sotto forma di rendita vitalizia per tutta la durata della vita dell'associato.

Le modalità di calcolo della rendita, nonché le relative condizioni effettivamente applicabili all'associato, saranno quelle previste dalla convenzione assicurativa, tenendo comunque in considerazione che con maggior capitale accumulato e/o maggior età al pensionamento, si otterranno prestazioni di rendita più elevate.

L'Associato può chiedere che la rendita vitalizia sia resa certa per 5, 10 anni. In questo periodo la corresponsione avviene a prescindere dall'esistenza in vita del titolare, mentre allo scadere del suddetto periodo la rendita diventerà vitalizia.

Viene inoltre data la facoltà all'Associato di optare per una rendita vitalizia reversibile e in detto caso il soggetto reversionario va indicato al momento della scelta di questa tipologia di rendita.

# D.3 Prestazione erogata in forma di capitale – liquidazione del capitale

Fermo quanto sopra detto, l'Associato, al momento del pensionamento ha facoltà di optare per la liquidazione in capitale:

- i "nuovi iscritti" (cioè gli iscritti successivamente al 28 aprile 1993 a forme pensionistiche complementari) possono scegliere di percepire un capitale fino a un importo pari al 50% della posizione individuale maturata. Se però l'importo che si ottiene convertendo in rendita vitalizia il 70% della posizione individuale, risulti inferiore al 50% dell'assegno sociale di cui all'art.3, commi 6 e 7 della legge 8 agosto 1995, n. 335, anche i "nuovi" iscritti possono optare per la liquidazione della prestazione pensionistica sotto forma di capitale al 100%;
- i "vecchi iscritti" (cioè gli iscritti al 28 aprile 1993 a forme pensionistiche complementari, istituite in data antecedente al 15 novembre 1992, come MULTIFOND) possono sempre richiedere la liquidazione della prestazione sotto forma di capitale.
  - NB: per questi soggetti, è possibile optare per l'applicazione del regime introdotto dal D.Lgs. 252 del 2005 per la parte di prestazione maturata dal 1.1.2007 (v. precedente alinea).

Le condizioni e i limiti per l'accesso alla prestazione in capitale sono indicati nella Parte III dello Statuto.



# D.4 Rendita integrativa temporanea anticipata - RITA

Alla RITA possono accedere i lavoratori che siano in possesso dei seguenti requisiti:

- cessino l'attività lavorativa
- maturino l'età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza entro i 5 anni successivi
- abbiano maturato al momento della domanda almeno 20 anni di contributi complessivi nei regimi obbligatori di appartenenza
- abbiano maturato 5 anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari oppure, in alternativa:
- risultino inoccupati, successivamente alla cessazione dell'attività lavorativa, per un periodo di tempo superiore ai 24 mesi
- maturino l'età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza entro i 10 anni successivi
- abbiano maturato 5 anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari.

La RITA decorre dal momento dell'accettazione della richiesta fino al conseguimento dell'età anagrafica prevista per la pensione di vecchiaia e consiste nell'erogazione frazionata di un capitale, per il periodo considerato, pari al montante accumulato richiesto.

Nel caso in cui non venga utilizzata l'intera posizione individuale a titolo di RITA, l'associato ha la facoltà di richiedere, con riferimento alla sola porzione residua della posizione individuale, il riscatto e l'anticipazione ovvero, al momento della maturazione dei requisiti pensionistici ordinari, la prestazione pensionistica.

In caso di trasferimento ad altra forma pensionistica, il trasferimento dovrà riguardare l'intera posizione individuale e quindi anche la parte impegnata a titolo di RITA, con conseguente revoca della stessa.

#### E. LE PRESTAZIONI NELLA FASE DI ACCUMULO

#### **E.1** Prestazioni assicurative accessorie

Le Aziende associate che ne facciano richiesta in forza di idonea "fonte istitutiva" (legge, contratto, accordo o regolamento aziendale) possono accedere alle prestazioni accessorie contro i rischi di premorienza e invalidità totale permanente, a fronte del versamento di un contributo da versarsi annualmente. Ove la contribuzione cessi, la copertura è sospesa.

Le modalità di erogazione delle prestazioni accessorie sono stabilite nelle Convenzioni assicurative stipulate dalle Aziende associate con la Compagnia UnipolSai Assicurazioni.

Per ulteriori informazioni sulle relative caratteristiche e condizioni generali, si rinvia alla sezione "Soggetti coinvolti nell'attività della forma pensionistica complementare" della Nota Illustrativa.

# E.2 Anticipazioni e riscatti

E' prevista la facoltà dell'Associato di chiedere una anticipazione sulla posizione individuale laddove ricorrano alcune situazioni di particolare rilievo o per altre esigenze. Il lavoratore dipendente/associato beneficiario può chiedere l'anticipazione:

- 1. in qualsiasi momento, nel limite del 75% della posizione maturata, per sostenere spese sanitarie conseguenti a gravissime condizioni relative a sé, al coniuge e ai figli (per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche);
- 2. Dopo 8 anni di iscrizione, nel limite del 75% della posizione maturata, per acquisto e/o ristrutturazione della prima casa di abitazione, per sé e per i figli;
- 3. Dopo 8 anni di iscrizione, nel limite del 30% della posizione maturata, per ulteriori esigenze dell'Associato.

Occorre però considerare che la percezione di somme a titolo di anticipazione riduce la posizione individuale e, conseguentemente, le prestazioni che potranno essere erogate successivamente.



Tutte le richieste di anticipazione vengono accolte dal Consiglio di Amministrazione ad eccezione di quelle definite dalla norma "per ulteriori esigenze" dell'associato, di cui all'art. 11, comma 7, lettera c), del D. Lgs. 252/2005, che possono essere accolte da un Consigliere a ciò designato dal Consiglio.

In qualsiasi momento è tuttavia possibile reintegrare le somme percepite a titolo di anticipazione effettuando versamenti aggiuntivi. Le modalità di reintegro sono stabilite dal Consiglio di Amministrazione.

Si rimanda al sito del Fondo e al Regolamento sulle anticipazioni per un trattamento più approfondito dell'argomento.

L'associato che perde i requisiti di partecipazione al Fondo può scegliere una delle seguenti opzioni:

- il **riscatto parziale**, nella misura del 50 per cento della posizione individuale maturata, nei casi di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi, ovvero in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria;
- il **riscatto totale** della posizione individuale maturata per i casi di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo e a seguito di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi.
- il riscatto totale dell'intera posizione individuale maturata (art. 14, comma 5, del D.Lgs. n. 252/2005) Se, trovandosi nelle situazioni che consentono il riscatto totale della posizione, si effettua tale scelta, occorre tener conto che, a seguito del pagamento della corrispondente somma, verrà meno ogni rapporto con il Fondo. In tal caso, ovviamente, al momento del pensionamento non si avrà alcun diritto nei confronti del Fondo.

Alcune forme di anticipazione e di riscatto sono sottoposte a un trattamento fiscale di minor favore rispetto a quello proprio delle prestazioni pensionistiche complementari.

Per ulteriori informazioni, si rinvia al "Documento sul regime fiscale", al "Documento sulle anticipazioni" ed agli artt. 12 e 13 dello Statuto.

# E.3 Prestazioni in caso di decesso prima del pensionamento

In caso di decesso dell'Associato prima del raggiungimento del diritto alla prestazione pensionistica o durante il periodo di erogazione della RITA, la posizione individuale accumulata in MULTIFOND viene liquidata agli eredi ovvero ai diversi beneficiari espressamente indicati dall'Associato. In mancanza di tali soggetti la posizione resta acquisita al Fondo.

La designazione dei beneficiari delle prestazioni in caso di decesso dell'Associato, può essere espressa dallo stesso attraverso la compilazione e l'invio al Fondo dell'apposito modulo (Sez. "Modulistica", sito del Fondo).

# E.4 Trasferimento della posizione individuale

L'Associato, alla sola condizione che siano trascorsi almeno due anni dall'adesione, ha facoltà di trasferire liberamente la propria posizione individuale ad altra forma pensionistica complementare.

Prima di questo termine, il trasferimento è possibile soltanto in caso di perdita dei requisiti di partecipazione a MULTIFOND.

E' importante sapere che il trasferimento consente di proseguire il piano previdenziale presso un'altra forma pensionistica complementare senza alcuna soluzione di continuità e che l'operazione non é soggetta a tassazione.

Le condizioni per il trasferimento della posizione individuale sono indicate all'art. 12 dello Statuto.

# F. I COSTI

La partecipazione a una forma pensionistica complementare comporta il sostenimento di costi che gravano, direttamente o indirettamente, sulla posizione dell'aderente. Tali costi nel loro complesso influiscono nel determinare il livello della posizione individuale e quindi il livello delle prestazioni, è



pertanto opportuno che l'aderente tenga conto dell'incidenza complessiva di tali oneri nel tempo e nella complessiva valutazione sulla propria posizione individuale.

#### F.1 Costi nella fase di accumulo

# a) Dettaglio dei costi

Per l'indicazione dei costi praticati dal Fondo si rinvia alla Scheda Sintetica ed alla convenzione disponibile presso il Fondo/ l'Azienda associata.

Non avendo MULTIFOND scopo di lucro, i costi applicati fanno fronte a spese relative al proprio funzionamento e sono determinati in relazione al complesso delle spese effettivamente sostenute. I costi indicati sono dunque il risultato di una stima, effettuata sulla base dei dati di consuntivo riportati nel conto economico e delle aspettative di spesa per il futuro.

La misura dei prelievi effettuati direttamente a carico delle Aziende/Associati Ordinari in proporzione ai rispettivi dipendenti associati al Fondo viene stabilita annualmente dal Consiglio di Amministrazione, in base alle aspettative di spese stimate per l'anno a venire.

La misura dei prelievi effettuati direttamente e indirettamente a carico degli Associati beneficiari in misura percentuale sui contributi versati e sui rendimenti annuali viene stabilita nelle Convenzioni assicurative stipulate.

#### b) Indicatore sintetico dei costi

L'indicatore sintetico dei costi rappresenta il costo annuo gravante sulla posizione individuale nel corso della fase di accumulo e ciò al fine di semplificare il confronto fra i costi applicati dalle diverse forme pensionistiche complementari. La COVIP ha prescritto che venga calcolato, secondo una metodologia comune a tutti gli operatori, facendo riferimento a un aderente-tipo che effettua un versamento contributivo annuo di euro 2.500 e ipotizzando un tasso di rendimento annuo del 4%. Nel calcolo sono presi in considerazione tutti i costi praticati dal Fondo, con esclusione delle commissioni di negoziazione, delle commissioni di incentivo e delle spese e oneri aventi carattere di eccezionalità o comunque collegati a eventi o situazioni non prevedibili a priori.

Per quanto riguarda i costi relativi all'esercizio di prerogative individuali, viene considerato unicamente il costo di trasferimento (se previsto); tale costo non è tuttavia considerato nel calcolo dell'indicatore relativo al 35esimo anno di partecipazione, assunto quale anno di pensionamento. L'indicatore sintetico dei costi consente di avere, in modo semplice e immediato, un'idea del "peso" che i costi praticati dal Fondo hanno ogni anno sulla posizione individuale. In altri termini, indica di quanto il rendimento dell'investimento, ogni anno e nei diversi periodi considerati (2, 5, 10 e 35 anni di partecipazione), risulti inferiore a quello che si avrebbe se i contributi fossero gestiti senza costi.

E' necessario ricordare però che, proprio perché basato su ipotesi e dati stimati, per condizioni differenti rispetto a quelle considerate – ovvero nei casi in cui non si verifichino le ipotesi previste – l'indicatore ha una valenza meramente orientativa.

I risultati delle stime sono riportati nella Tabella "Indicatore sintetico dei costi" nella Scheda Sintetica.

Nel valutare le implicazioni è necessario tener conto che differenze anche piccole di questo valore possono portare nel tempo a scostamenti anche rilevanti della posizione individuale maturata.

Per utilizzare correttamente questa informazione nel confronto tra diverse proposte, è necessario tenere in considerazione anche le differenti caratteristiche di ciascuna di esse (politica di investimento, stile gestionale, garanzie di rendimento, garanzie di consolidamento ....).

# F.2 Costi nella fase di erogazione della rendita

L'importo della rendita annua maturata al termine della fase di accumulo è già al netto delle spese per il servizio di erogazione della rendita, determinate in percentuale della rendita stessa. Infatti, il valore della prestazione della rendita acquisita con ciascun versamento tiene già conto delle spese direttamente a carico dell'iscritto.



Ad ogni ricorrenza annuale la rendita in godimento viene rivalutata sulla base del rendimento conseguito dalla gestione separata collegata al contratto, al netto di una commissione di gestione (minimo trattenuto) che rappresenta una spesa indirettamente a carico dell'iscritto.

Per ulteriori informazioni in merito ai costi nella fase di erogazione della rendita, l'Associato può fare riferimento a quanto indicato nella convenzione disponibile presso il Fondo / Azienda associata.

#### G. IL REGIME FISCALE

Per agevolare la realizzazione del piano previdenziale e consentire di ottenere, al momento del pensionamento, prestazioni più elevate, tutte le fasi di partecipazione al Fondo godono di una disciplina fiscale di particolare favore.

I contributi versati sono deducibili dal reddito complessivo ai fini IRPEF dell'aderente, alle condizioni e nei limiti fissati dalla legge.

In generale e salvo i casi specifici previsti dalla normativa di riferimento, la deducibilità spetta per un importo del reddito complessivo non superiore a Euro 5.164,57. Ne deriverà per l'aderente un risparmio fiscale che varia in funzione del livello di reddito. Nel calcolo del limite non deve essere considerato il flusso di TFR conferito, mentre deve essere considerato il contributo versato dal datore di lavoro. Se si è iscritti a più forme pensionistiche complementari, nel calcolo della deduzione occorre tener conto del totale delle somme versate.

Agli aderenti di prima occupazione successiva al 1.1.2007, sono riservati ulteriori benefici fiscali.

I risultati derivanti dall'investimento dei contributi sono tassati con aliquota del 20%. Tale base imponibile viene abbattuta al 62,5% (nei limiti del rapporto tra il 12,50% e il 20%) per i redditi derivanti da titoli di Stato ed equiparati.

Si tratta di un'aliquota più bassa di quella applicata sugli investimenti di natura finanziaria. Questa imposta è prelevata direttamente dal patrimonio investito. I rendimenti che vengono indicati nei documenti del Fondo sono quindi già al netto di questo onere.

Le prestazioni erogate dal Fondo godono di una tassazione agevolata. In particolare, le prestazioni maturate sulle prestazioni a partire dal 1° gennaio 2007 sono sottoposte a tassazione al momento dell'erogazione, mediante ritenuta operata a titolo definitivo. Le prestazioni pensionistiche e alcune fattispecie di anticipazione e riscatto sono tassate con aliquota decrescente all'aumentare degli anni di partecipazione al Fondo.

Le somme oggetto di trasferimento ad altra forma pensionistica complementare non sono soggette a tassazione.

Per approfondimenti, si rinvia al "Documento sul regime fiscale".

### H. ALTRE INFORMAZIONI

### H.1 Adesione

Il D. Lgs. 252/2005 prevede che l'adesione alle forme pensionistiche complementari sia libera e volontaria (art.1, c. 2).

L'adesione a MULTIFOND si esercita mediante apposita domanda dell'Azienda contenente: l'approvazione dello Statuto del Fondo; l'ammontare del conferimento, esplicito o tacito del Tfr, l'ammontare dei contributi da versare alle condizioni e nei limiti fissati dalla fonte istitutiva; i lavoratori dipendenti che hanno espresso la volontà di iscriversi al Fondo, sottoscrivendo l'apposito modulo di adesione presente anche sul sito web del Fondo..

Tutte le domande di adesione devono essere esaminate dal Consiglio di Amministrazione che potrà accoglierle o respingerle a proprio insindacabile giudizio.

A seguito dell'accoglimento della domanda, le Aziende e/o enti datori di lavoro subordinato o assimilato assumono la qualità di "associati ordinari" e tutti i prestatori di lavoro subordinato o assimilato indicati dai rispettivi datori di lavoro assumono la qualità di "associati beneficiari".

L'adesione al Fondo è realizzata anche tramite il solo conferimento tacito del TFR.



Dell'avvenuta iscrizione al Fondo viene data apposita comunicazione all'Associato Ordinario mediante lettera di conferma, attestante la data di iscrizione e le informazioni relative all'eventuale versamento effettuato.

L'adesione mediante conferimento tacito del TFR maturando non è preceduta dalla sottoscrizione e dalla trasmissione del modulo di adesione.

Il versamento dei contributi del lavoratore è effettuato tramite il datore di lavoro.

#### H.2 Valorizzazione dell'investimento

La posizione individuale di ciascun Associato Beneficiario:

- è alimentata dai contributi netti versati, da eventuali trasferimenti /versamenti effettuati per il reintegro delle anticipazioni percepite e dai rendimenti tempo per tempo realizzati;
- è ridotta da eventuali riscatti e anticipazioni.

Per ulteriori informazioni si rinvia allo Statuto di MULTIFOND.

# H.3 Comunicazioni agli iscritti

Annualmente MULTIFOND invia, secondo le disposizioni della COVIP, all'Associato Ordinario una comunicazione contenente un aggiornamento sul Fondo e sulla singola posizione individuale.

MULTIFOND mette inoltre a disposizione dell'Aderente un'area riservata in cui sarà possibile verificare, mediante un codice di accesso, i versamenti effettuati e la posizione individuale maturata all'ultima ricorrenza annuale elaborata.

Si invita a porre particolare attenzione nella lettura di questo documento, anche al fine di verificare la regolarità dei versamenti effettuati e comunque conoscere l'evoluzione del proprio piano previdenziale.

# H.4 Reclami e modalità di risoluzione delle controversie

Eventuali reclami relativi alla partecipazione a MULTIFOND devono essere presentati in forma scritta e possono essere inoltrati a :

# MULTIFOND, CASSA INTERAZIENDALE DI PREVIDENZA PER PRESTATORI DI LAVORO SUBORDINATO – FONDO PENSIONE (o, in forma abbreviata, "MULTIFOND") Via Lorenzo il Magnifico, 1 - 50129 FIRENZE

Telefax: (+39) 055-475599; e-mail: reclami@multifond.it

Qualora l'interessato non si ritenga soddisfatto dell'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà inviare un esposto alla

# Commissione di Vigilanza sui Fondi pensione (COVIP)

Piazza Augusto Imperatore, 27 - 00187 Roma

Telefono: (+39) 06.69506.1 - Fax (+39) 06.69506.304 - Indirizzo PEC: protocollo@pec.covip.it

allegando copia del reclamo presentato al Fondo e dell'eventuale riscontro fornito dallo stesso.

Il reclamo deve inoltre contenere: denominazione e numero di iscrizione all'Albo della forma pensionistica complementare; nome, cognome, domicilio e recapito telefonico del reclamante; individuazione dei soggetti di cui si lamenta l'operato; breve descrizione del motivo della lamentela ed ogni documento utile per descrivere più compiutamente il fatto e le relative circostanze.

Si evidenzia che la COVIP non ha il potere di dirimere liti tra le forme pensionistiche complementari e i singoli aderenti o beneficiari né tra questi e i datori di lavoro tenuti al versamento dei contributi. In tali casi è necessario rivolgersi all'Autorità Giudiziaria o attivare i meccanismi di mediazione previsti dalla normativa o ricorrere alle procedure arbitrali eventualmente previste dalle disposizioni della forma pensionistica complementare.

Le modalità di risoluzione delle controversie derivanti dal rapporto associativo sono indicate nella parte V dello Statuto.



#### **GLOSSARIO**

**BENCHMARK**: parametro oggettivo di riferimento prefissato che rappresenta lo strumento rispetto al quale vengono valutati i risultati della gestione finanziaria del Fondo pensione.

**BENEFICIARIO**: la persona (fisica o giuridica) che, in caso di morte dell'aderente ad uno strumento di previdenza complementare, ha diritto a ricevere la prestazione prevista: se non viene designato alcun beneficiario la somma viene versata agli eredi.

**CAPITALIZZAZIONE**: sistema finanziario di gestione nel quale i contributi versati per i lavoratori attivi vengono accantonati, anche in conti individuali, e vengono gestiti secondo le tecniche dell'investimento finanziario con la finalità di costituire un montante per la successiva erogazione della pensione.

**CONTRATTI DI ASSICURAZIONE SULLA VITA:** Contratti che prevedono l'obbligo dell'assicuratore di versare al beneficiario un capitale o una rendita quando si verifichi un evento attinente alla vita dell'assicurato (per esempio morte o sopravvivenza ad una certa data). L'art. 2 del Decreto Lgs. 209/2005 definisce la classificazione delle assicurazioni sulla vita per ramo.

Nella previdenza complementare assume rilievo il ramo VI (operazioni di gestione di fondi collettivi costituiti per l'erogazione di prestazioni in caso di morte, in caso di vita o in caso di cessazione o riduzione dell'attività lavorativa).

I fondi pensione preesistenti possono continuare a gestire le proprie attività mediante contratti assicurativi di ramo I (assicurazioni sulla durata della vita umana), ramo III (assicurazioni le cui prestazioni principali sono direttamente collegate al valore di fondi interni assicurativi o di quote di OICR – cosiddetti contratti *unit linked* – ovvero a indici o ad altri valori di riferimento – cosiddetti contratti *index linked*) e ramo V (operazioni di capitalizzazione).

I PIP possono essere attuati mediante contratti di ramo I e di ramo III, questi ultimi unicamente di tipo*unit linked*.

**COVIP – Commissione di vigilanza sui fondi pensione**: è l'Autorità preposta alla vigilanza sul settore della previdenza complementare.

**DURATION**: termine della matematica finanziaria che misura la durata finanziaria (espressa in anni) di un titolo obbligazionario. Nella gestione di portafoglio misura l'effetto sui prezzi dei titoli di variazioni dei rendimenti di mercato; tali variazioni sono proporzionali alla *duration*, nel senso che a parità di vita residua di un titolo obbligazionario una *duration* più elevata esprime una volatilità maggiore del prezzo in relazione inversa all'andamento dei tassi di interesse.

**FONDI PENSIONE PREESISTENTI**: Fondi pensione già istituiti alla data del 15 novembre 1992, quando entrò in vigore la legge delega in base alla quale fu poi emanato il D. Lgs. 124/1993. Con D.M. Economia 62/2007 è stata dettata la disciplina per l'adeguamento alla nuova normativa di sistema introdotta dal D. Lgs. 252/2005. Sono denominati fondi pensione preesistenti autonomi quelli dotati di soggettività giuridica.

GESTIONE SEPARATA: Fondo appositamente creato dall'impresa di assicurazione e gestito separatamente rispetto al complesso delle attività dell'impresa. Le gestioni separate sono utilizzate nei contratti di Ramo I (vedi: Contratti di assicurazione sulla vita) e sono caratterizzate da una composizione degli investimenti tipicamente prudenziale. Il rendimento ottenuto dalla gestione separata viene utilizzato per rivalutare le prestazioni previste dal contratto; generalmente viene anche riconosciuta una garanzia di restituzione del capitale versato e/o un rendimento minimo e il consolidamento annuo dei risultati (ciò significa che i rendimenti realizzati sono definitivamente acquisiti e non possono essere modificati dalle eventuali perdite o dai minori rendimenti degli anni successivi).



OICR: organismi di investimento collettivo del risparmio, in cui sono comprese le Società di gestione dei fondi comuni di investimento aperti e chiusi e le SICAV – società di investimento a capitale variabile.

**POSIZIONE INDIVIDUALE:** è la parte dell'attivo destinato alle prestazioni di pertinenza del singolo iscritto.

**RATING**: è un indicatore sintetico del grado di solvibilità di un soggetto (Stato o impresa) che emette strumenti finanziari di natura obbligazionaria ed esprime una valutazione circa le prospettive di rimborso del capitale e del pagamento degli interessi dovuti secondo le modalità ed i tempi previsti.

**RENDIMENTO**: l'utile di un investimento in titoli.

**RIVALUTAZIONE:**. Maggiorazione delle prestazioni assicurate attraverso la retrocessione di una quota del rendimento della GS, secondo le modalità stabilite nei contratti di assicurazione stipulati dal Fondo

**TASSO TECNICO**: rendimento finanziario, annuo e composto, già compreso nel calcolo delle prestazioni assicurate iniziali.

**TER**: indicatore che esprime i costi sostenuti nell'anno considerato in percentuale del patrimonio di fine anno. Nel calcolo del TER vengono presi in considerazione tutti i costi effettivamente sostenuti in relazione alla gestione (finanziaria e amministrativa) del comparto, ad eccezione degli oneri di negoziazione e fiscali.

**TFR**: Trattamento di fine rapporto di lavoro.

**TURNOVER DEL PORTAFOGLIO**: indicatore che misura l'attività di movimentazione dei titoli in portafoglio. E' espresso dal rapporto tra la somma degli acquisti e delle vendite di strumenti finanziari, effettuati nell'anno, ed il patrimonio netto medio rappresentato dalla media semplice del valori mensili.

**VECCHI ISCRITTI:** soggetti iscritti alla previdenza obbligatoria prima del 29 aprile 1993 e iscritti alla previdenza complementare prima della data di entrata in vigore della legge 421/1992. La condizione di "vecchio iscritto" si perde in caso di riscatto dell'intera posizione maturata.

**VOLATILITA'**: è l'indicatore della rischiosità di mercato di un dato investimento. Quanto più uno strumento finanziario è volatile, tanto maggiore è l'aspettativa di guadagni elevati, ma anche il rischio di perdite.



# MULTIFOND CASSA INTERAZIENDALE DI PREVIDENZA PER PRESTATORI DI LAVORO SUBORDINATO –FONDO PENSIONE

(forma pensionistica complementare iscritta al n. 1366 del 13/7/99 all'Albo Covip Fondi Pensione – I Sezione Speciale – Fondi Pensione Preesistenti).

# SOGGETTI COINVOLTI NELL'ATTIVITA' DELLA FORMA PENSIONISTICA COMPLEMENTARE

#### A- IL Fondo

Sono Organi del Fondo, per la metà in rappresentanza degli associati beneficiari, nel rispetto del principio della partecipazione bilaterale e paritetica:

- l'Assemblea degli Associati
- il Consiglio di Amministrazione e
- il Collegio dei Sindaci

Sono inoltre Organi del Fondo:

- il Presidente e il Vice Presidente
- il Responsabile del Fondo

**ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI -** Hanno diritto di intervenire all'Assemblea tutti gli associati (ordinari e beneficiari). Gli associati ordinari possono farsi rappresentare con delega scritta da altri associati non Consiglieri o Sindaci.

Gli associati beneficiari partecipano all'Assemblea unicamente facendosi rappresentare, con delega scritta, da altro associato non Consigliere o Revisore, portatore di non meno di 100 deleghe, o frazione di 100 deleghe. La frazione di 100 deleghe è, peraltro, ammessa solo nel caso in cui i deleganti associati beneficiari, riferiti a ciascun associato ordinario siano, nel loro complessivo ammontare o nel residuo ammontare in eccedenza a 100, di numero inferiore a 100. Hanno diritto di voto sia gli associati ordinari che quelli beneficiari. Ogni associato ha diritto a un voto.

**CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE** – E' composto da un minimo di sei a un massimo di dieci membri eletti dall'Assemblea, anche tra i non associati, di cui la metà in rappresentanza degli associati beneficiari, nel rispetto del principio della partecipazione paritetica. Sono nominati consiglieri di amministrazione i candidati che ottengono il maggior numero di voti. In caso di parità si procede al ballottaggio: se persiste la parità risulta eletto il candidato più anziano di età.

Gli Amministratori in rappresentanza degli associati beneficiari vengono espressi da questi ultimi con il metodo elettivo. Gli amministratori in rappresentanza degli associati ordinari vengono designati dagli stessi. L'attuale Consiglio di Amministrazione in carica per il triennio 2017 - 2019 è così composto:

- Mauro Quercioli (Presidente), nato a Bologna il 17 settembre 1953, designato dagli associati beneficiari
- Ornella Magliozzi (Vice Presidente) nata a Priverno (LT) il 15/6/1959, designata dagli associati ordinari
- Stefano Pavesi, nato a Bologna il 14 febbraio 1966, designato dagli associati beneficiari
- Franco Cristiani, nato a Castel S. Pietro Terme (BO) il 15 aprile 1944, designato dagli associati ordinari
- Mauro Mugnai, nato a Firenze il 10 maggio 1962, designato dagli associati ordinari
- Tiziano Di Clemente nato a Cles (TRENTO) il 19 aprile 1968, designato dagli associati beneficiari



COLLEGIO DEI SINDACI – E' composto da due membri effettivi e da due supplenti nominati dall'Assemblea anche tra i non associati, di cui la metà in rappresentanza degli associati beneficiari nel rispetto del principio della partecipazione paritetica.. I Sindaci in rappresentanza degli associati beneficiari sono espressi col metodo elettivo da parte degli associati beneficiari medesimi. Sono nominati Sindaci i candidati che ottengono il maggior numero di voti. In caso di parità si procede al ballottaggio. Se persiste la parità, risulta eletto il candidato più anziano di età. I Sindaci in rappresentanza degli associati ordinari vengono designati da questi ultimi.

L'attuale Collegio in carica per il triennio 2017/2019. è così composto:

- **Duccio Andrea Donati** nato a Firenze il 28 dicembre 1964, Presidente, designato dagli associati beneficiari
- Claudia MARRA, nata a Firenze il 12 febbraio 1965, Revisore effettivo, designata dagli associati ordinari
- Francesco FORZIERI, nato a Firenze il 18 dicembre 1975, Revisore supplente, designato dagli associati ordinari
- Filippo RANALLI, nato a Roma il 15 settembre 1973 Revisore supplente, designato dagli associati beneficiari

**RESPONSABILE** del Fondo in carica per il triennio 2017-2019: **Stefano Pavesi**, nato a Bologna il 14 febbraio 1966.

#### **B- LA GESTIONE AMMINISTRATIVA**

E' affidata a UnipolSai Servizi previdenziali S.r.l. con sede in Firenze, Via Lorenzo il Magnifico, 1

### C – LA BANCA DEPOSITARIA

Non vi è Banca depositaria, visto che il Fondo investe esclusivamente in convenzioni assicurative.

### D – I GESTORI DELLE RISORSE

La gestione delle risorse è affidata a UnipolSai Assicurazioni S.p.A. Via Stalingrado, 45 – 40128 Bologna.

#### E – L'EROGAZIONE DELLE RENDITE

Le rendite sono erogate da UnipolSai Assicurazioni S.p.A. Via Stalingrado, 45 – 40128 Bologna

# F – LE ALTRE CONVENZIONI ASSICURATIVE

Il Fondo ha per oggetto anche l'attuazione a favore degli associati, di prestazioni complementari contro i rischi di premorienza e invalidità.

L'erogazione delle suddette prestazioni avviene mediante convenzioni con UnipolSai Assicurazioni S.p.A. Via Stalingrado, 45 – 40128 Bologna

#### G – LA REVISIONE CONTABILE

Il controllo contabile del Fondo è attribuito al Collegio dei Sindaci.

# H - LA RACCOLTA DELLE ADESIONI

La raccolta delle adesioni avviene con le modalità indicate nella Parte V dello Statuto, con la sottoscrizione dell'apposito modulo di adesione.